

CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il Giudice Tutelare procede alla scelta dell'AdS tenendo conto della "cura" e degli "interessi" del beneficiario.

La scelta della persona più idonea a ricoprire il ruolo di AdS può essere fatta:

- all'interno del nucleo familiare (il/la coniuge, persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o altri familiari)
- all'esterno del nucleo familiare.

L'Amministratore di Sostegno dovrà prendersi cura del beneficiario, in un contesto di garanzia assicurato dal ruolo del Giudice Tutelare.

L'Amministratore di Sostegno, giurando davanti al Giudice Tutelare, assume l'incarico di esercitare il suo compito con fedeltà e diligenza, esercitando i poteri che sono elencati in modo dettagliato nel decreto di nomina e chiedendo specifica autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

RIFERIMENTI

**Responsabile Integrazione Reti Territoriali:
Dr.ssa Francesca Cremaschini**

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare:

- Assistente Sociale:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore
16:00 Tel. 0364-329283

- Segreteria IRT:

Tel. 0364-329351 – 329209

- E-mail:

protezione.giuridica@asst-valcamonica.it

Sede Breno
Via Nissolina n. 2 IV Piano



INTEGRAZIONE RETI TERRITORIALI

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

L'Ufficio di Protezione Giuridica:

- Offre informazioni e consulenza ai cittadini, famiglie e strutture presenti sul territorio.
 - Fornisce supporto sia nell'attivazione della procedura, sia per il corretto svolgimento delle funzioni di Amministratore di Sostegno, Tutore, Curatore.
 - Collabora con il Tribunale di Brescia per la realizzazione degli obiettivi indicati nella L. 6/2004.
 - Coordina le attività di protezione giuridica della persona fragile svolte in collaborazione con diversi Enti.
- L'Ufficio di Protezione Giuridica collabora con lo Sportello di Prossimità con sede presso la Comunità Montana di Vallecamonica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n.6 del 09.01.2004 *“Introduzione nel libro primo, titolo XII del Codice Civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”*.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La protezione giuridica dell'Amministrazione di Sostegno ha la finalità di tutelare “con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” come si evince nella Legge n.6/2004,art.1

Chi sono i destinatari

In base all'art. 404 C.C. i beneficiari che possono essere assistiti da un Amministratore di Sostegno (di seguito AdS) sono le persone che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di un'infermità (ovvero una menomazione fisica e/o psichica). La protezione giuridica è un'attività complessa, che ha la finalità di tutelare le persone in situazione di fragilità che necessitano di supporto nel fronteggiare i vari aspetti di vita. La nomina di un AdS può essere richiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni sopracitate, nel corso dell'ultimo anno prima del compimento della maggior età.

Chi può presentare richiesta

Per richiedere la nomina di AdS, è necessario presentare un ricorso corredato da documentazione necessaria, al Giudice Tutelare (Volontaria Giurisdizione) del Tribunale territorialmente competente.

Possono presentare ricorso:

- Il beneficiario stesso (colui che ritiene di essere in difficoltà nella gestione dei vari aspetti della propria vita).
 - I parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado e i conviventi stabili del beneficiario (esclusi assistenti familiari/badanti).
 - Il tutore o curatore congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione / inabilitazione.
 - I responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario.
- Questi, “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di Amministrazione di Sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero” (art 406 C.C.).
- Il Pubblico Ministero.